



Consorzio dei Comuni B.I.M. di Valle Camonica

Deliberazione del Consiglio di Amministrazione N° 48 del 21/10/2019

OGGETTO: CONCESSIONE IN UTILIZZO ALLA PROVINCIA DI BRESCIA DEGLI IMMOBILI SITI A BRENO (BS) IN VIA ALDO MORO N. 7, DI CUI ALLA PARTICELLA 5722 SUB 6 E 7 FG. 14 NCEU DI BRENO AL FINE DI DESTINARLI A SEDE DISTACCATA DEL CAMANDO DI POLIZIA PROVINCIALE.

L'anno **duemiladiciannove**, il giorno **ventuno** del mese di **ottobre** alle ore **18:30**, in Breno (BS), previa notifica degli inviti personali e con l'osservanza di tutte le formalità prescritte dallo Statuto e dalle vigenti leggi vennero oggi convocati a seduta i componenti del Consiglio di Amministrazione del Consorzio dei Comuni BIM di Valle Camonica:

All'appello risultano:

Cognome e Nome	Funzione	P	A
FARISOGLIO SANDRO	Presidente	X	
BOTTANELLI IDA	Consigliere		X
LONGHI DANIELA	Consigliere	X	

ne risultano presenti n. 2 e assenti n. 1

Partecipa all'adunanza **il Segretario Dott. Bernardi Marino**, il quale provvede alla redazione del presente verbale. Essendo legale il numero degli intervenuti **Il Presidente Sandro Farisoglio** assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

OGGETTO: CONCESSIONE IN UTILIZZO ALLA PROVINCIA DI BRESCIA DEGLI IMMOBILI SITI A BRENO (BS) IN VIA ALDO MORO N. 7, DI CUI ALLA PARTICELLA 5722 SUB 6 E 7 FG. 14 NCEU DI BRENO AL FINE DI DESTINARLI A SEDE DISTACCATA DEL CAMANDO DI POLIZIA PROVINCIALE.

Su proposta del Presidente

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Premessa

Il Consorzio Comuni B.I.M. di Valle Camonica si prefigge di partecipare con ogni iniziativa al sostegno dello sviluppo locale che abbia quali obbiettivi il sostegno dei territori montani. Le aree montane della Valle Camonica, soggette da tempo a spopolamento demografico e produttivo presentano importanti risorse turistiche, naturalistiche, eno-gastronomiche che, se opportunamente valorizzate, possono rappresentare degli importanti attrattori turistici e commerciali capaci di contrastare il decremento demografico.

La protezione, lo sviluppo e la gestione del territorio, del paesaggio rurale e delle superfici forestali costituiscono uno degli obiettivi specifici delle politiche attive di protezione e rilancio della "montagna", perseguite ad ogni livello istituzionale. Principi e finalità che trovano in una datata legge del 1994 una forte riaffermazione. Ci si riferisce alla legge 31 gennaio 1994, n. 97, recante "nuove disposizioni per le zone montane", la quale ha operato un approfondito riordino delle norme sulla montagna, affermando una serie di interessanti principi a tutela della montagna presidiati da un corredo di disposizioni di carattere incentivante o agevolativo.

La Regione Lombardia, nei diversi programmi di sviluppo ha nel tempo consolidato gli obiettivi, le strategie e le azioni prioritarie per la gestione del settore forestale, a fianco di quelle – già messe a punto - per la valorizzazione e la tutela dell'agricoltura di montagna e delle aree più fragili e quelle orientate al consolidamento e al miglioramento del rapporto tra agricoltura, ambiente e paesaggio rurale. Con la Legge Regionale 31/2008 "Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale" e segnatamente il titolo IX disposizioni sull'incremento e la tutela del patrimonio ittico e sull'esercizio della pesca nelle acque della regione, "al fine di tutelare la fauna ittica e in particolare quella autoctona, persegue la salvaguardia delle acque interne dalle alterazioni ambientali e disciplina l'attività piscatoria nel rispetto dell'equilibrio biologico e ai fini dell'incremento naturale della fauna stessa, in conformità alla normativa vigente in materia di tutela delle acque e alla programmazione e pianificazione regionale in ambito territoriale e ambientale. La Regione assicura altresì le esigenze di tutela dell'ittiofauna e delle acque dalla stessa popolate articolandole, in funzione delle caratteristiche ecologiche, biologiche, ambientali e della preservazione degli habitat, per bacini di pesca con caratteristiche idrologiche e idrobiologiche omogenee".

Il Consorzio Comuni BIM, nell'ambito delle politiche di valorizzazione dei beni ambientali, paesaggistici e culturali e della promozione turistica del territorio, tema di forte attualità e ricco di potenziale in una realtà territoriale quale quella Camuno-Sebino (ove è presente uno dei primissimi siti dichiarati patrimonio dell'umanità dall'UNESCO e una Riserve della biosfera del Programma Man and the biosphere

UNESCO) e la Comunità Montana di Valle Camonica hanno avviato un percorso propedeutico alla candidatura per la gestione della pesca sportiva ricreativa dell'intero Bacino di Pesca individuato dal piano Regionale dei bacini di pesca omogenei n° 10 VALLECAMONICA.

L'art. 134 comma 2 della Legge Regione Lombardia n. 31/2008 stabilisce che "Nel rispetto del piano ittico regionale e del piano ittico provinciale, la Regione e la Provincia di Sondrio per il relativo territorio possono affidare la gestione dei corpi idrici o di parte di essi a comuni, comunità montane o associazioni qualificate di pescatori dilettanti ricreativi o professionisti, preferibilmente consorziate, che ne facciano richiesta, fatti salvi i tratti gravati da diritti esclusivi di pesca" e al successivo comma 6 "La Regione e la provincia di Sondrio per il relativo territorio, i comuni e le comunità montane, per esercitare la gestione della pesca, possono avvalersi delle associazioni di pescatori dilettanti ricreativi in possesso della qualifica di cui all'articolo 136."

La candidatura sarà formalmente promossa dalla costituente A.T.S. che vedrà capo fila la Comunità Montana e partner il Consorzio Comuni B.I.M. di Valle Camonica e le associazioni territoriali di pesca qualificate. Parte fondante del progetto di gestione, in via di completamento è la sottoscrizione di una convenzione con la Provincia di Brescia per l'avvalimento del corpo di vigilanza ittico-venatorio Provinciale dell'attività Coordinamento dell'attività guardiania ed il potenziamento dell'attività diretta di vigilanza. Per poter adempiere all'attività prevista è fondamentale potenziare i presidi provinciali in Valle Camonica sia per i mezzi e le dotazioni che per il personale. In forza di tale accordo la Provincia di Brescia svolgerà il servizio mediante il proprio personale amministrativo e di polizia, utile alla gestione dei corpi idrici, mentre all'Ente Comunità Montana/ Consorzio Comuni B.I.M. di Valle Camonica compete la messa a disposizione dei locali per il ricovero dei mezzi e dotazioni nonché dei locali utili ad istituire il "distaccamento di Breno".

Con deliberazione n. 33 del 19/07/2016 il Consiglio di Amministrazione del Consorzio Comuni B.I.M. di Valle Camonica ha concesso in uso alla Provincia di Brescia un locale (particella 5722, sub. 7 fg. 14 NCEU di Breno) da adibire ad autorimessa dei mezzi del Corpo della Polizia Provinciale. Con il Contratto di Comodato sottoscritto dalle parti il 2 agosto 2016 ed avente validità triennale è stata data attuazione agli indirizzi espressi dal CDA con la deliberazione 33/2016.

In attesa della definizione del complesso accordo di collaborazione di cui si è accennato poco sopra la Provincia di Brescia con nota in data 12 luglio 2019 ha richiesto il "rinnovo" del contratto di comodato in scadenza nonché con separata istanza, alla luce della iniziativa di cui alla deliberazione della Giunta Esecutiva della CM n. 101 del 21.05.2019, la disponibilità del piano terra dell'immobile di cui alla particella 5722, fg. 14 NCEU di Breno che già in passato è stata utilizzata quale sede dell'unità operativa distaccata della Polizia Provinciale.

Le funzioni della Polizia Provinciale

Le origini storiche della Polizia Provinciale possono essere riassunte in due figure, pertanto, gli antesignani di tale corpo sono le guardie delle province e dei comuni, istituite e regolamentate in base al regio decreto 31 agosto 1907, n. 690 (Testo unico legge sugli ufficiali ed agenti di pubblica sicurezza) ed anche i "guardiacaccia" alle dipendenze di quelli che erano un tempo i comitati provinciali della caccia, istituiti con il regio decreto giugno 1939, n. 1016. Con la legge 7 marzo 1986, n. 65, che introdusse la possibilità per le province di costituire corpi (o servizi) di polizia a livello provinciale, nacquero i primi comandi con l'odierna denominazione di polizia provinciale.

I compiti e le funzioni della Polizia Locale Provinciale vengono normati in via generale dalla Legge 7 marzo 1986 n. 65 "Legge quadro sull'Ordinamento della Polizia Municipale" e dalle specifiche Leggi e Regolamenti della Regione Lombardia. I compiti

di Polizia Locale sono sempre più legati alla domanda di sicurezza che i cittadini rivolgono alle amministrazioni locali, con una crescente richiesta di porre in essere servizi idonei che oltre al mantenimento della legalità e della convivenza civile riescano ad aumentare la qualità della vita, concetto che rientra in quel quadro più generale che viene oggi comunemente chiamato di sicurezza partecipata. Tale concetto si è estrinsecato nella partecipazione diretta dei rappresentanti degli Enti Locali in seno ai Comitati Provinciali Ordine e Sicurezza.

La Polizia Provinciale ha competenze di:

- funzioni di Polizia Giudiziaria ai sensi dell'art. 5 della Legge 65/86 e dell'art. 57 comma 2 del C.P.P.
- funzioni ausiliarie di Pubblica Sicurezza; funzioni di Pubblica Sicurezza su disposizione dell'autorità provinciale di Pubblica Sicurezza. Il R.D. 18/06/1931, all'art. 1 stabilisce che detti compiti afferiscono al mantenimento dell'ordine pubblico, alla sicurezza dei cittadini, alla loro incolumità, all'osservanza delle leggi, dei regolamenti emanati dallo Stato e dagli Enti Locali nonché alle ordinanze dell'Autorità Statale o dell'Ente locale in occasione di pubbliche calamità o privati infortuni. Ad oggi, il Presidente della Provincia partecipa a pieno titolo, secondo quanto disposto dall'art. 20 della Legge 121/81 successivamente integrata dal D.L.vo 279/1999 (Nuovo ordinamento dell'amministrazione della Pubblica Sicurezza), al Comitato provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica.
- funzioni di Polizia Stradale, prevenzione e accertamento di violazioni in materia di circolazione stradale, rilevazione degli incidenti stradali, tutela e controllo dell'uso delle strade ed in particolare della rete viaria di proprietà della Provincia.
- funzioni di Polizia Amministrativa per tutte le tipologie di attività per cui è rilasciata apposita autorizzazione, come a titolo esemplificativo e non esaustivo: scarichi di acque reflue industriali, accessi su strade provinciali, vigilanza su strutture agrituristiche, attività di estrazione, cave, concessioni di competenza della Provincia, autoscuole, impianti di gestione dei rifiuti, emissioni in atmosfera, ecc.

Espleta servizio di vigilanza su materie di specifica competenza istituzionale ed in quelle attribuite o delegate dallo Stato e dalla Regione e che possono così essere sintetizzate in:

- Funzioni di vigilanza venatoria finalizzate alla tutela e salvaguardia della fauna selvatica, controllo della caccia, contrasto al bracconaggio, attività miranti al controllo anche notturno, in particolari aree quali parchi, oasi, zone di ripopolamento e cattura, istituti di protezione, zone naturalistiche, ecc.
- Funzioni di gestione faunistica finalizzate agli interventi tecnico-gestionali per la tutela faunistico ambientale riguardanti alcune specie di fauna selvatica oggetto dell'attività venatoria (lepri e fagiani), caccia di selezione (capriolo, camoscio), piani di controllo provinciale per il contenimento di specie ritenute dannose (nutria, colombo, storno, corvidi, cinghiale, ecc.), nonché le operazioni di cattura di uccelli da richiamo.
- Funzioni di vigilanza ittica finalizzate al controllo dei pescatori professionisti e non, alla verifica delle autorizzazioni e al contrasto all'utilizzo di strumenti di pesca vietati.
- Funzioni di vigilanza ambientale finalizzate al controllo del suolo e del sottosuolo, delle cave, dell'abbandono di rifiuti, degli impianti di gestione dei rifiuti autorizzati ai sensi del D.L.vo 152/06 e s.m.i., art. 208 e seguenti od iscritti nell'apposito elenco Provinciale ai sensi del D.L.vo 152/06 e s.m.i., art. 214 e seguenti, dei mezzi di trasporto rifiuti su strada, del contrasto all'inquinamento dei corsi d'acqua, degli scarichi abusivi, sversamenti; del controllo sugli effluenti zootecnici e sulle emissioni in atmosfera.
- Funzioni di vigilanza zoofila e di protezione degli animali finalizzate alla prevenzione, accertamento e repressione dei reati a danno degli animali nonché al contrasto del fenomeno del maltrattamento.

Le Province, quali Enti di Area Vasta, esercitano anche la funzione fondamentale di tutela e di valorizzazione dell'ambiente.

Patti locali di sicurezza urbana

La sicurezza è percepita dai cittadini come un diritto primario e una componente indispensabile della qualità della vita e vi è l'esigenza che tale diritto sia garantito non soltanto in relazione al fenomeno della criminalità organizzata, ma nella sua estrinsecazione più lata quale rispetto del principio di legalità che rappresenta oggi come un tempo la massima garanzia di libertà.

A fronte dell'aumentata sensibilità ai problemi della sicurezza delle comunità interessate, è necessario pervenire all'impostazione di un sistema integrato di sicurezza urbana quale nuovo modello gestionale in grado di affiancare i necessari interventi per la tutela ed il ripristino dell'ordine e della sicurezza pubblica con iniziative atte a favorire la vivibilità del territorio e la qualità della vita, coniugando prevenzione, mediazione dei conflitti, controllo e repressione. Il diritto alla sicurezza e alla qualità della vita urbana è una priorità che richiede, a fronte di problematiche complesse, l'azione congiunta di più livelli di governo nell'ambito delle rispettive responsabilità, e che tale priorità può essere più significativamente garantita attraverso la condivisione degli obiettivi propri del sistema integrato di sicurezza urbana, inteso come il complesso di tutte le politiche sociali, di sviluppo e di prevenzione sinergicamente finalizzate alla maggior sicurezza del territorio.

Nell'ambito di tali politiche il patto locale di sicurezza urbana è lo strumento attraverso il quale, ferme restando le competenze proprie di ciascun soggetto istituzionale, si realizza l'integrazione tra le politiche e le azioni che a livello locale hanno l'obiettivo di migliorare le condizioni di sicurezza urbana del territorio di riferimento, ivi compresi il contrasto al disagio sociale, la promozione dell'educazione alla convivenza e il rispetto della legalità, la mediazione dei conflitti e il dialogo tra le persone, l'integrazione e l'inclusione sociale.

Il patto locale di sicurezza urbana può essere promosso dalla Regione o da una o più amministrazioni locali interessate territorialmente per favorire, nel rispetto delle competenze attribuite dalle leggi a ciascun soggetto istituzionale, il coinvolgimento degli organi decentrati dello Stato, nonché dei soggetti pubblici e privati che a vario titolo concorrono a garantire la sicurezza urbana. Il patto locale di sicurezza urbana può interessare il territorio di un singolo comune o di un insieme di comuni.

Allo scopo di rafforzare le azioni di prevenzione e di contrasto alla violenza di genere il "territorio" ha già sperimentato una forma di collaborazione tra i diversi attori pubblici territoriali che ora si vuole estendere ad altri soggetti tra cui la Provincia di Brescia e significativamente il Comando di Polizia nonché ampliare il contesto di riferimento a profili di sicurezza tra i quali la vigilanza sull'ormai considerevole pista ciclopedonale che se da un lato vede crescere la propria attrattività turistico-naturalistica nel contempo sta assumendo interesse anche per la micro criminalità. In sostanza il Consorzio nella sua qualità di ente locale di "prossimità" assume attivamente attività amministrativa e finanziaria, a garanzia della sicurezza dei cittadini coadiuvando l'attività della Provincia di Brescia, dello Stato e delle Prefetture.

La missione statutaria del Consorzio B.I.M.

A termini del primo capoverso dell'art. 5 dello Statuto, scopo del Consorzio B.I.M. è quello di amministrare il patrimonio ed il fondo comune, da impiegarsi esclusivamente a favore del progresso economico e sociale delle popolazioni residenti nel territorio bresciano del B.I.M. dell'Oglio con particolare riguardo alle zone più depresse.

I presupposti fondativi trasfusi nell'art. 5 che discendono dalla legge istitutiva dei Consorzi (L. 27 dicembre 1953, n. 959) espressione di principi solidaristici tra le

popolazioni montane, trovano il naturale complemento nei principi di sussidiarietà verticale che è il criterio di allocazione delle competenze fra livelli di governo differenti e mira ad attribuire la generalità delle competenze e delle funzioni alle autorità territorialmente più vicine ai cittadini. Il principio di sussidiarietà verticale è stabilito anche dall'art. 5 del Trattato della Comunità europea: "Nei settori che non sono di sua esclusiva competenza la Comunità interviene [...], soltanto se e nella misura in cui gli obiettivi dell'azione prevista non possono essere sufficientemente realizzati dagli Stati membri e possono, dunque, a motivo delle dimensioni o degli effetti dell'azione in questione, essere realizzati meglio a livello comunitario".

Nella traduzione a livello locale, in ossequio ai diversi principi sopra richiamati lo sviluppo di un partenariato tra il Consorzio e la Provincia di Brescia è perfettamente coerente e con le politiche di razionalizzazione e valorizzazione del patrimonio dello Stato e delle diverse articolazioni territoriali in cui si articola, nonché è altresì coerente con il principio di sussidiarietà verticale e con la "mission" istitutiva del Consorzio e alle politiche comunitarie, nazionali e regionali di tutela e sviluppo socio economico dei territori e la valorizzazione delle qualità ambientali, delle potenzialità endogene proprie dell'"habitat" montano, nonché di sviluppo e valorizzazione dell'individuo.

L'accordo di collaborazione ex art. 15 legge 241/1990

L'art. 15 della l. n. 241/1990 prevede che le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere fra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune. Per altro tale disposizione occupa in parte lo spazio di un'altra disposizione, l'art. 30 del testo unico degli enti locali, in cui si prevede che, al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati, gli enti locali possono stipulare fra loro apposite convenzioni. Nell'ambito delle forme consensuali di esercizio e cooperazione organizzativa dell'azione amministrativa tra Amministrazioni pubbliche o soggetti partecipati, infatti rientrano a pieno titolo gli "accordi di partenariato/cooperazione" nel modello generale individuato dall'articolo 15 della Legge n. 241 del 1990: l'accordo è uno strumento procedurale «per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune» di più Amministrazioni e dovrebbe fungere da strumento normativo di sollecitazione di una possibile ricomposizione, in via consensuale, della inevitabile frammentazione delle competenze tra più livelli e soggetti amministrativi. L'elemento primario che caratterizza dunque tali accordi tra soggetti pubblici è l'esercizio in comune di una funzione pubblica da parte delle amministrazioni coinvolte.

Il principio di redditività e il contratto di comodato modale. Due estremi che si conciliano.

Ricomposto il quadro delle molteplici funzioni pubbliche che il Consorzio Comuni B.I.M. di Valle Camonica e la Provincia di Brescia hanno teso svolgere in collaborazione, con le modalità e i tempi che saranno opportunamente definiti in separati accordi (e per quanto riguarda la funzione di vigilanza ittica e per quanto riguarda il patto locale di sicurezza urbana) l'obiettivo che accomuna tutte le funzioni è l'istituzione del "distaccamento di Breno" della Polizia Provinciale presso l'immobile del Consorzio censito ai sub 6 e 7 particella 5722, fg. 14 NCEU di Breno.

Nelle more della definizione degli accordi di partenariato tra le due amministrazioni e disgiuntamente da essi è necessario verificare se il contesto normativo consenta la sottoscrizione tra enti di contratti privi di sinallagma e a titolo gratuito in sostanza abdicando al principio di redditività del cespite immobiliare. Come noto, la Pubblica Amministrazione deve agire nel rispetto del principio di "buon andamento" (art. 97 Cost.), anche nella sua estrinsecazione rappresentata dall'economicità dell'azione amministrativa. Proprio su questo principio si incardinano diverse decisioni della giurisprudenza contabile, considerato che con la concessione di un bene a canone inferiore al prezzo di mercato o addirittura a canone gratuito si avrebbe un vantaggio

economico per l'utilizzatore (ciò anche prendendo in considerazione le spese di manutenzione ordinaria e straordinaria a suo carico) non rileva il nomen iuris del rapporto instaurato, ma solamente la natura giuridica del bene. La giurisprudenza prevalente ha dato un'interpretazione estensiva del principio di redditività dei beni pubblici, rilevando come gli enti locali non possano avere come unico obiettivo e criterio di scelta quello dell'interesse economico in senso stretto. Essi sono infatti, per definizione, enti a fini generali, e come tali orientano la propria azione allo sviluppo della comunità amministrata: "in linea generale sono ammesse deroghe (come sarebbe per l'ipotesi del comodato ad uso gratuito), ove venga perseguito un interesse pubblico equivalente o addirittura superiore rispetto a quello che viene raggiunto mediante lo sfruttamento economico dei beni" (Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per il Molise, Deliberazione n. 1/2015/PAR e Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Sardegna, sent. n. 234/2013).

Si è già accennato alla circostanza che la sicurezza dei cittadini non è una competenza che appartiene ad un unico livello di Amministrazione ma rappresenta una responsabilità concorrente di tutti gli enti che si occupano degli interessi pubblici della collettività amministrata, cioè è un bene che necessita di intensa e specifica tutela "allargata". Tale finalità pubblicistica è rafforzata dalla presenza di leggi che vanno chiaramente nella direzione appena prospettata. L'art. 3 comma 2 bis della legge 135/2012 ha introdotto una modifica al comma 439 della legge 30 dicembre 2004, n.311 riconoscendo ai comuni la facoltà di concedere in uso gratuito alle amministrazioni dello Stato, per le finalità istituzionali di queste ultime, beni immobili di loro proprietà. Il comma 4-bis. dell'art. 3, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, introdotto dalla legge 208/2015 (comma 500), riconosce ai comuni la facoltà di contribuire al pagamento del canone di locazione determinato dall'agenzia delle entrate, di immobili, di proprietà di terzi, destinate a caserme delle forze dell'ordine. La ratio di tali norme è quella di ridurre il peso finanziario che grava sullo Stato consentendo ai comuni di contribuire alla relativa spesa per finalità di "sicurezza pubblica". In tal senso si è espressa la Sezione di Controllo per la Lombardia con la deliberazione n. 231 del 13 settembre 2017 (la quale si è pronunciata in senso positivo alla realizzazione da parte di un Comune di una caserma ed alla concessione ai Carabinieri della stessa con un canone di locazione agevolato) nonché la Sezione di Controllo per la Liguria con la deliberazione n. 91 del 14 dicembre 2017. Analogamente un parere meno recente reso dalla Corte dei Conti - Sezione Regionale di Controllo della Puglia in data 15.12.2014, in risposta al quesito formulato da un Comune, con il quale, in estrema sintesi, è stato espresso parere favorevole circa la possibilità di concedere alla Guardia di Finanza, gratuitamente ed a tempo determinato, previa stipulazione di un contratto di comodato gratuito, una parte di un immobile appartenente al patrimonio dell'Ente per la allocazione della relativa caserma, all'uopo precisando che la concessione in comodato ad altra amministrazione pubblica di beni appartenenti al patrimonio disponibile del Comune, per l'allocazione di uffici destinati alla erogazione diretta di servizi a favore della comunità insediata nel territorio, non è pregiudizievole per le finanze dell'Ente, sia perché la proprietà del bene rimane all'Ente, sia perché l'operazione è finalizzata alla tutela dell'interesse pubblico della comunità locale alla fruizione di un servizio, avvantaggiata dal mantenimento sul territorio degli uffici relativi.

Alla luce delle argomentazioni sopra svolte e della richiamata normativa e giurisprudenza è pacificamente riconosciuto che la sicurezza dei cittadini non può appartenere ad un unico livello di Amministrazione (lo Stato) ma deve rappresentare una responsabilità per tutti gli enti che si occupano degli interessi pubblici della collettività amministrata, concorrendo, infatti, "a soddisfare interessi pubblici generali meritevoli di intensa e specifica tutela" le amministrazioni territoriali al fine del rafforzamento delle condizioni di sicurezza locale possono sottoscrivere accordi e

contratti al fine della contribuzione logistica da parte degli stessi per incrementare tali servizi.

TUTTO CIÒ PREMESSO

RICORDATO CHE il Consorzio Comuni BIM di Valle Camonica è proprietario delle unità immobiliari ubicate in Breno (BS), Via Aldo Moro 7, censite nel catasto dei fabbricati del Comune di Breno, al foglio nr. 14, mappale 5722, subalterno n. 6 e 7, entrambe facenti parte del patrimonio disponibile dell'Ente;

CONSIDERATO che non sussiste, in linea generale, una specifica disposizione che impedisca all'ente locale la concessione in uso gratuito di beni facenti parte del patrimonio disponibile dell'ente medesimo;

DATO ATTO che, tuttavia, nella gestione del patrimonio comunale va salvaguardato, come prioritario, il principio di redditività e di convenienza economica, di matrice imprenditoriale privatistica, che può procedere soltanto in presenza di prevalenti ed effettivi interessi pubblicistici di finalità sociale;

TENUTO PRESENTE che il principio generale di redditività del bene pubblico può essere mitigato o escluso, e quindi può recedere, laddove venga perseguito un interesse pubblico equivalente o addirittura superiore rispetto a quello che viene perseguito mediante lo sfruttamento economico dei beni, configurandosi in caso contrario un depauperamento e, dunque, un danno patrimoniale per l'Ente;

RILEVATE le finalità che l'amministrazione intende perseguire attraverso l'attribuzione del vantaggio economico in questione, rappresentato dal comodato gratuito del bene in oggetto, le quali si concretizzano nel soddisfacimento di interessi pubblici della collettività amministrata;

EVIDENZIATO che gli interessi e finalità descritte in premessa, che stanno alla base dell'attribuzione del vantaggio economico, risultano essere prevalenti rispetto al principio di redditività del cespite oggetto della attribuzione, tenuto conto dei seguenti elementi, frutto, in sede istruttoria ed endoprocedimentale, di una attenta ponderazione e di massima considerazione, dell'interesse alla conservazione e alla corretta gestione del patrimonio come previsto da:

- a) art. 3 comma 2 bis della legge 135/2012 che ha introdotto una modifica al comma 439 della legge 30 dicembre 2004, n.311 riconoscendo ai comuni la facoltà di concedere in uso gratuito alle amministrazioni dello Stato, per le finalità istituzionali di queste ultime, beni immobili di loro proprietà;
- b) comma 4-bis. dell'art. 3, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, introdotto dalla legge 208/2015 (comma 500), che riconosce ai comuni la facoltà di contribuire al pagamento del canone di locazione determinato dall'agenzia delle entrate, di immobili, di proprietà di terzi, destinate a caserme delle forze dell'ordine;

RILEVATO che il presente provvedimento va pubblicato, ai fini della trasparenza, ai sensi dell'articolo 26, comma 2, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, e che la pubblicazione costituisce condizione legale di efficacia del provvedimento laddove l'importo dell'attribuzione superi il valore di euro mille nel corso dell'anno solare e al medesimo beneficiario;

DATO ATTO che l'omissione della pubblicazione o la sua incompletezza è rilevata d'ufficio dagli organi dirigenziali, sotto la propria responsabilità amministrativa, patrimoniale e contabile per l'indebita concessione o attribuzione del

beneficio economico e che la mancata, incompleta o ritardata pubblicazione, rilevata d'ufficio dagli organi di controllo, è altresì rilevabile dal destinatario della prevista concessione o attribuzione e da chiunque altro abbia interesse, anche ai fini del risarcimento del danno da ritardo da parte dell'amministrazione, ai sensi dell'articolo 30 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104;

VISTA la bozza di contratto di comodato tra il Consorzio Comuni B.I.M. di Valle Camonica e la Provincia di Brescia, predisposta dal competente Servizio dell'Ente;

VISTI i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile, resi dagli aventi titolo ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del D.lgs. 267/00;

AD unanimità di voti, espressi nelle forme di legge:

DELIBERA

- 1.** di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- 2.** di concedere in comodato d'uso gratuito alla Provincia di Brescia le unità immobiliari ubicate presso il fabbricato di proprietà sito in Breno – Via Aldo Moro 7, identificate catastalmente in Comune censuario di Breno al foglio nr. 14, mappale 5722, subalterni n. 6 e 7; da adibire a sede distaccata del Comando di Polizia Provinciale;
- 3.** di approvare l'allegata bozza di contratto di comodato tra il Consorzio Comuni BIM di Valle Camonica la Provincia di Brescia, per farne parte integrante e sostanziale, dando atto che eventuali modifiche materiali di dettaglio eventualmente richieste dalla parte concessionaria saranno approvate con atto del Responsabile del Servizio di competenza per materia;
- 4.** di specificare che la durata del contratto è stabilita in anni 10 (dieci);
- 5.** di dare atto che il vantaggio economico annuo di cui all'art. 26 del d.lgs 33/2013, relativamente alla disponibilità degli immobili ammonta a circa € 9.620,00 determinato moltiplicando la superficie catastale abbattuta del 30% (sub. 6 = mq. 137,90 – sub. 7 = mq. 132,30) dei suddetti subalterno per il valore di locazione minimo (sub. 6 = € 3,80 al mq/mese – sub. 7 = € 2,10 mq/mese) indicato nella banca dati delle quotazioni immobiliari pubblicata dall'Agenzia delle Entrate;
- 6.** di specificare che avverso il presente provvedimento è ammesso il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia entro e non oltre 60 gg. dall'ultimo di pubblicazione all'albo pretorio on-line o, in alternativa, al Capo dello stato entro 120 gg.;
- 7.** di dichiarare, con separata unanime votazione, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell'art. 134 - comma 4 - del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, stante l'urgenza di provvedere.

Letto, confermato e sottoscritto digitalmente

IL PRESIDENTE
Sandro Farisoglio

IL SEGRETARIO
Dott. Bernardi Marino
